

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 52 C.P.A.

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA CULTURA DEL SEGUENTE

AVVISO

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 6005/2022 DEPOSITATA IL 28 SETTEMBRE 2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER, NEL GIUDIZIO ISCRITTO A RUOLO GENERALE CON R.G. N. 10178/2022

*** *** *** ***

Il sottoscritto avv. Achille Morcavallo (C.F. MRCCLL76H21D086W) in qualità di difensore del Comune di Cerisano (Cs), in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva 80004950780), giusta procura alle liti rilasciata il 1° settembre 2022 e determinazione n. 82 del 5.9.2022 di conferimento incarico (con richiesta del difensore di ricevere ogni comunicazione e notificazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 o all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo1@pecstudio.it)

AVVISA CHE

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:

T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZIONE SECONDA QUATER

2. Numero di registro generale del procedimento:

Il procedimento ha il numero di R.G. 10178/2022, con udienza pubblica fissata il prossimo 31 gennaio 2023;

3. Nominativo della parte ricorrente:

COMUNE DI CERISANO (CS), in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva 80004950780)

4. Estremi dei provvedimenti impugnati:

Decreto n. 453 del Ministero della Cultura – Segretariato Generale del 7.06.2022, pubblicato sul sito il 23.06.2022, con cui viene approvato l'elenco complessivo di merito e delle graduatorie regionali e assegnate le risorse degli interventi selezionati mediante

l'avviso pubblico del 20 dicembre 2021 relativo alle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, nella parte in cui viene attribuito al Comune di Cerisano per la Linea di azione B, il punteggio di 63,98, anziché 75 e nella parte riguardante la graduatoria per la Regione Calabria, in cui il Comune di Cerisano non viene inserito nei progetti ammessi a finanziamento in base a detto punteggio; della scheda valutativa acquisita, a seguito di istanza di accesso, il 27.07.2022, nella parte in cui al punto C.1. “Numero di accordi di collaborazione già stipulati” - dichiarati n. 11 e allegati zero, assegna punti 0 su 9 attribuibili e al punto C.2. “Numero alla stipula di accordi di collaborazione” – dichiarati n. 12 ed allegati 0 che assegna punti 0 su 3 attribuibili; per l’annullamento, altresì, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato.

5. Indicazione dell’amministrazione intimata:

il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*;

6. Indicazione dei Controinteressati:

Si specifica che, come disposto dall’ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sezione II Quater n. 6005/2022 depositata il 28.9.2022, devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo unificato di cui all’avviso pubblicato sul sito del sito internet del Ministero della Cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dell’indicazione degli stessi.

7. Sunto del ricorso e dei motivi di diritto:

Il ricorso è proposto contro le seguenti amministrazioni Ministero della Cultura e del Comune di Roseto Capo Spulico, Comune di Monasterace, Comune di Sellia, Comune di Scilla, Comune di Crucoli, Comune di Riace, Comune di San Demetrio Corone, Comune di Roghudi, Comune di Santa Severina, Comune di Ferruzzano, nonché di tutti i Comuni controinteressati risultati ammissibili e non specificamente individuabili.

Nel ricorso viene chiesto l’annullamento, previa sospensiva del Decreto n. 453 del Ministero della Cultura – Segretariato Generale del 7.06.2022, pubblicato sul sito il

23.06.2022, con cui viene approvato l'elenco complessivo di merito e delle graduatorie regionali e assegnate le risorse degli interventi selezionati mediante l'avviso pubblico del 20 dicembre 2021 relativo alle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, nella parte in cui viene attribuito al Comune di Cerisano per la Linea di azione B, il punteggio di 63,98, anziché 75 e nella parte riguardante la graduatoria per la Regione Calabria, in cui il Comune di Cerisano non viene inserito nei progetti ammessi a finanziamento in base a detto punteggio; della scheda valutativa acquisita, a seguito di istanza di accesso, il 27.07.2022, nella parte in cui al punto C.1. “Numero di accordi di collaborazione già stipulati” - dichiarati n. 11 e allegati zero, assegna punti 0 su 9 attribuibili e al punto C.2. “Numero alla stipula di accordi di collaborazione” – dichiarati n. 12 ed allegati 0 che assegna punti 0 su 3 attribuibili; per l’annullamento, altresì, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato.

FATTO

Il Ministero della Cultura indiceva avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3- Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, pubblicato sul sito del Ministero della Cultura il 20 dicembre 2021.

A detto avviso partecipava il Comune di Cerisano presentando proposta progettuale, con relativi allegati, per l’intervento 2.1 – attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, linea di azione B.

Ai fini di interesse la domanda precisava (da pag. 16 a pag. 20), con riferimento ai punti C1, C2 e C3 quali erano gli Accordi stipulati (C.1.), con i relativi atti deliberativi, quali gli impegni giuridicamente vincolanti (C.2), con i relativi atti e quali accordi non gravanti sull’Avviso (C3) indicando i relativi atti. Alla Domanda venivano allegati gli atti deliberativi e gli Accordi citati inerenti i punti C.1. C.2. e C.3. specificandone nel dettaglio i contenuti.

A seguito della valutazione delle domande e degli allegati presentati veniva redatta graduatoria finale.

Detta graduatoria veniva approvata, con il decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale del 7.06.2022, pubblicato sul sito il 23.06.2022 ed il Comune di Cerisano risultava ammesso a valutazione con il punteggio di 63 (allegato n. 1 al decreto), inserito tra i progetti finanziabili per la Regione Calabria con il medesimo punteggio (allegato n. 2), non inserito tra i progetti ammessi a finanziamento in base al punteggio di 63 (l'ultimo Comune finanziato riporta il punteggio di 70, allegato n. 3 al Decreto), tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei progetti.

Sicché il Comune di Cerisano presentava istanza di accesso agli atti richiedendo la scheda di valutazione della propria domanda progettuale e gli atti della procedura.

In data 27 luglio 2022 otteneva copia degli atti richiesti, tra cui la scheda di valutazione del progetto.

Dall'esame della scheda, il Comune rilevava che al punto C.1. "Numero di accordi di collaborazione già stipulati" - dichiarati n. 11 e allegati zero, con punti assegnati 0 su 9 attribuibili; al punto C.2. "Numero alla stipula di accordi di collaborazione" – dichiarati n. 12 ed allegati 0, con punti assegnati 0 su 3 attribuibili.

Sicché presentava istanza di riesame lamentando l'esistenza degli allegati relativi ai punti C1, C2, la loro mancata valutazione e contestando il punteggio complessivo di punti 63 atteso che il punteggio da assegnare doveva essere pari a 75 punti (sommando i nove punti relativi al C.1 ed i tre punti al C.2). L'istanza tuttavia rimaneva senza esito alcuno.

Pertanto il Comune di Cerisano, ritenendo gli atti – meglio indicati in epigrafe – illegittimi propone ricorso per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 8 DELL'AVVISO PUBBLICO**
- **ECESSO DI POTERE – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, PROPORZIONALITÀ, FAVOR PARTECIPATIONIS – ILLOGICITA'- IRRAGIONEVOLEZZA**

L'art. 8 dell'avviso stabiliva espressamente al comma 4 gli ambiti ed i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria finale. Con riguardo al punto C rubricato "grado di coinvolgimento delle comunità locali e altri stakeholder nel Progetto" fissava il punteggio

massimo in complessivi 15 punti ripartiti tra il criterio C.1. (max 9 punti) C.2. (max punti 3) e C.3. (max punti 3).

Il Comune di Cerisano presentava tramite pec la domanda redatta in piena aderenza all'All. A all'Avviso Pubblico recante "format di proposta descrittiva del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale" e con riferimento specifico al punto C – Coinvolgimento delle comunità locali e di altri stakeholder- nel Progetto illustrava e presentava, quali allegati alla proposta progettuale, suddividendoli secondo i criteri di valutazione indicati in C1, C2 e C.3, ben 23 tra accordi stipulati, impegni giuridicamente vincolanti e accordi non gravanti sull'Avviso specificandone nella domanda il contenuto e suddividendoli in 11 per il criterio C.1. , n. 12 per il criterio C.2 e 4 (di questi ultimi) per il criterio C.3 ovvero con indicazione esplicita nell'accordo che alcune risorse non graveranno sull'avviso: Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea e Associazione culturale Interazioni Creative contribuiranno con un importo del 20% sulle attività di competenza che non graveranno sul finanziamento derivante dall'approvazione da parte del Ministero della Cultura del progetto; Fondazione Attilio e Elena Giuliani – ETS Le iniziative derivanti dal presente Accordo comportano il sostegno di spese da parte della Fondazione limitatamente ai costi di docenza – che non graveranno, dunque, sul finanziamento derivante dall'approvazione da parte del Ministero della Cultura del progetto; Associazione Orchestra sinfonica Brutia strutturare attività musicali da tenersi a Palazzo Sersale nei campi delle discipline di competenza dell'Orchestra, senza alcun onere economico a valere sul quadro economico del progetto.

Riguardo al criterio C.1, il Ministero prevedeva espressamente la presenza di accordi di collaborazione già stipulati ovvero presenza di accordi di collaborazione pubblico-privato e di accordi tra pubbliche amministrazioni già stipulati al momento della presentazione della domanda finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto con evidenza dei ruoli e degli impegni assunti dai partner coinvolti, assegnando tre punti per ogni accordo stipulato sino ad un massimo di 9 punti.

Il Comune di Cerisano presentava ben 11 Accordi, con espressa indicazione ed allegazione in copia integrale sottoscritta, nonché copia dei relativi atti deliberativi.

Nel dettaglio: Accordo sottoscritto con la Fondazione Attilio e Elena Giuliani, su *Attività di studio temi comunicazione giornalistica e giornalismo d'inchiesta*; con l'Università della Calabria – Dipartimento di Studi Umanistici su *Attività di studio Discipline dello spettacolo*

e delle arti; con la Fondazione Margherita Hack su Attività di divulgazione scientifica e culturale con le scuole e la cittadinanza; mettere a disposizione attività di ricerca internazionale attraverso il programma ReS On Network – Intelligence and Global Defence LTD; con il Conservatorio di Musica S. Giacomantonio di Cosenza su Attività di studio e ricerca in campo musicale; con Confcommercio Cosenza su Attività informative e formative per giovani imprenditori, accompagnare all'autoimpiego e autoimprenditorialità; con Confindustria Cosenza su Attività formative per giovani imprenditori; con La Lega Regionale delle Cooperative e Mutue Calabria su Attività di orientamento e analisi dei fabbisogni formativi; sviluppare attività legate alle cooperative di comunità; con il Dipartimento di Ingegneria Civile Università della Calabria su Corsi destinati a giovani e/o studenti universitari, avviare tirocini formativi; con l'Associazione Orchestra Sinfonica Brutia (l'ente è costituito tra il Comune di Cosenza ed il Conservatorio di Musica) su Corsi ambito spettacolo dal vivo; con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche DISPeS dell'Università della Calabria su Attività di Alta formazione, ricerca e studio; con l'Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, per Corsi per scuole di ogni ordine e grado.

Dacché a tale criterio doveva essere attribuito il punteggio massimo di 9 previsto dal bando. Ed invece la scheda valutativa, pur riconoscendo dichiarati 11 Accordi, ne rilevava la mancata allegazione attribuendo “0” punti.

Invero detti accordi unitamente alle delibere comunali venivano trasmessi via pec, quali allegati alla proposta progettuale, secondo le indicazioni riportate nella Guida on line che richiedevano al passaggio n. 4 di caricare la documentazione da allegare alla domanda, specificando a pag. 5, in calce “Attenzione I dati inseriti nell'applicativo informatico saranno riportati nella Domanda generata e devono trovare rispondenza con le informazioni riportate nella Proposta descrittiva del Progetto, di cui all'art. 4, comma 9, lett. b, dell'Avviso”. Detta nota pienamente rispettata, per quanto sopra evidenziato, dal Comune istante, veniva tuttavia disattesa dall'Amministrazione, che, indipendentemente dalla distinzione contenuta nella domanda, attribuiva tutti gli allegati al criterio di cui al punto C.3, così negando il punteggio massimo altrimenti attribuibile per i sottocriteri C.1 e C.2.

Tanto si evince dalle ricevute allegate e dalla stessa scheda di valutazione che invece con riferimento al medesimo ambito C criterio C.3 rileva l'esistenza di tutti e 23 gli Accordi presentati senza alcuna distinzione di contenuto attribuendo tre punti.

Riguardo al criterio C.2. rubricato “impegno alla stipula di accordi di collaborazione con indicatore impegno giuridicamente rilevante alla stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato e di accordi tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto e per ogni accordo da stipularsi” un punto sino ad un massimo di 3 punti, il Ministero riconosceva dichiarati n. 12 atti ma allegati zero, così attribuendo zero punti.

Su tale criterio il Comune presenta ben 12 impegni giuridici vincolanti seguendo il bando ovvero con Escursionisti Appennino Paolano, su servizi turistici a favore de del percorso Appennino Paolano; con il Cammino di San Francesco su servizi turistici a favore de La Via dell'Eremita Cammino di San Francesco; PRO LOCO di Cerisano (CS) su servizi turistici e accoglienza anche gestendo INFOPOINT; Picanto su partecipazione Cantiere delle creatività, sostenere l'affiliazione del Comune di Cerisano nel circuito “Borghi Swing” (I-Jazz); Piano B su partecipazione Cantiere delle creatività, realizzare nuove produzioni nel campo dello spettacolo dal vivo, sostegno al networking; Natural Impresa sociale su Know how spazi di coworking e coviling, percorsi di formazione imprenditoriale; Interazioni Creative in ambito storytelling digitale; La Piazza in ambito fotografia; Entropia APS in ambito arti visive; Don Cherry, residenzialità e attività formative in ambito musicale/jazz; ReClub APS – E.T.S., residenza in ambito cinematografico; Scenari Globali, formazione orchestra stabile U35.

Dacché a tale criterio doveva essere attribuito il punteggio massimo di 3 punti previsto dal bando. Ed invece la scheda valutativa pur riconoscendo che i 12 Accordi erano stati dichiarati, ne rileva la mancata allegazione ed attribuisce “0” punti.

Invero detti accordi unitamente alle delibere comunali venivano trasmessi via pec, quali allegati alla proposta progettuale.

Tanto si evince dalle ricevute allegate e dalla stessa scheda di valutazione che invece con riferimento al medesimo ambito C criterio C.3 rileva l'esistenza di tutti e 23 gli Accordi presentati senza alcuna distinzione di contenuto.

Evidente l'erroneità del punteggio attribuito che non tiene conto degli allegati alla proposta progettuale e del concreto contenuto degli stessi atti, deprivando il Comune di Cerisano del maggiore punteggio finale pari a 75 (rispetto ai 63 attribuiti dal Ministero) che gli avrebbe consentito di ottenere l'assegnazione dei fondi PNRR atteso che l'ultimo Comune incluso tra quelli finanziati (all. 3 del Decreto impugnato) riporta il punteggio di 70.

Era infatti sufficiente una mera lettura degli accordi allegati per comprendere come gli stessi (sia quelli stipulati che in corso di stipula) erano conformi agli interventi contenuti nel progetto del Comune ricorrente e quindi da valutare con assegnazione dei relativi punteggi. Al contrario il Ministero omette detta valutazione limitandosi a ritenere la mancanza di allegati alla domanda (!).

Deve quindi ritenersi prevalente il contenuto sostanziale della domanda e della proposta progettuale che ripartiva i documenti allegati secondo i tre sottocriteri C.1, C.2, C.3, rendendo così possibile l'assegnazione dei relativi punteggi; da tale contenuto sostanziale l'amministrazione non avrebbe potuto prescindere senza incorrere in un eccessivo formalismo, violativo dei principi di massima partecipazione e di ragionevolezza.

- ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITÀ MANIFESTA- ERRORE NEI PRESUPPOSTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 6 L. 241/1990

Gli atti impugnati sono palesemente illegittimi in quanto assunti in violazione del principio del soccorso istruttorio.

Ed infatti il Ministero non poteva attribuire sic et simpliciter il punteggio relativo ai criteri contestati ma doveva consentire l'interlocuzione al Comune proponente.

E' fin troppo evidente che il Ministero si limita ad annettere al criterio C.3 tutti gli Accordi pubblico/pubblico e pubblico/privato presentati senza fare alcuna distinzione secondo quanto previsto dal bando ovvero gli Accordi già stipulati valutabili al punto C.1, gli impegni in fase di stipula al punto C.2 e quelli non gravanti sull'Avviso al punto C.3; con ciò prescindendo dallo specifico contenuto della domanda e della proposta progettuale che distingueva la documentazione allegata per ciascun sottocriterio.

La giurisprudenza, in tema di soccorso istruttorio, nelle procedure di finanziamento prevede addirittura che "il soccorso è logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare, regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante... omississ... l'errore costituisce il presupposto per l'applicazione del soccorso istruttorio" (Tar Napoli, sez. VI, n. 4047 del 24.07.2019).

Ebbene nel nostro caso la documentazione fornita era chiara e bastevole ad individuare le specifiche tipologie di accordi richiesti dal bando ma ove *per absurdum* il Ministero avesse rilevato inesattezze nella stessa ben poteva interloquire con il Comune senza attribuire

direttamente il punteggio, così omettendo la valutazione degli atti ritualmente allegati e riferiti espressamente ai criteri sopraindicati.

///

ISTANZA INIBITORIA

Per il *fumus* valga quanto finora esposto.

Quanto al *periculum in mora*, assolutamente grave ed irreparabile si appalesa il pregiudizio che l'odierno ricorrente subirebbe in esecuzione degli atti gravati atteso che perderebbe i fondi PNRR, per cui è stato ritenuto ammissibile ma non finanziato in base ad un punteggio che non tiene conto degli atti prodotti e relativi ai criteri quivi contestati. Stante l'approssimarsi della scadenza per l'attuazione del PNRR, è del tutto ragionevole ritenere che l'erogazione dei fondi ai soggetti utilmente inseriti in graduatoria avverrà in tempi assai ristretti, tali da non consentire di attendere la decisione di merito, con conseguente perdita del finanziamento del progetto del Comune ricorrente, che altrimenti avrebbe dovuto conseguire un punteggio tale da collocarsi in graduatoria in posizione sovraordinata rispetto ai Comuni controinteressati ed ammessi al finanziamento.

Consentire l'erogazione dei fondi per l'attuazione di un progetto maggiormente meritevole non risponde solo all'interesse del Comune ricorrente ma all'intero ambito territoriale regionale, ed in ultima analisi nazionale, in quanto permetterebbe il miglior impiego delle risorse pubbliche rispetto al fine da conseguire, consistente nella rigenerazione del patrimonio culturale, religioso e rurale del Paese.

Dunque, una misura cautelare a carattere propulsivo consistente nel c.d. remand all'amministrazione per il riesame del progetto presentato potrebbe consentire la corretta ripartizione dei finanziamenti richiesti senza del resto incidere sull'amministrazione e sulla spesa prevista.

* * *

LE CONCLUSIONI

Sono quelle suepigrafate che qui si intendono riportate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

8. Testo integrale dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. II quater n. 6005/2022 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio:

“REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10178 del 2022, proposto da Comune di Cerisano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Roseto Capo Spulico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Mascaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Monasterace, Comune di Sellia, Comune di Scilla, Comune di Crucoli, Comune di Riace, Comune di San Demetrio Corone, Comune di Roghudi, Comune di Santa Severina, Comune di Ferruzzano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

– del decreto n. 453 del Ministero della Cultura – Segretariato Generale del 7.06.2022, pubblicato sul sito il 23.06.2022, con cui viene approvato l'elenco complessivo di merito e delle graduatorie regionali e assegnate le risorse degli interventi selezionati mediante l'avviso pubblico del 20 dicembre 2021 relativo alle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, nella parte in cui viene attribuito al Comune di Cerisano per la Linea di azione B, il punteggio di 63,98, anziché 75 e nella parte riguardante la graduatoria per la Regione Calabria, in cui il Comune di Cerisano non viene inserito nei progetti ammessi a finanziamento in base a detto punteggio; della scheda valutativa acquisita, a seguito di

istanza di accesso, il 27.07.2022, nella parte in cui al punto C.1. “Numero di accordi di collaborazione già stipulati” - dichiarati n. 11 e allegati zero, assegna punti 0 su 9 attribuibili e al punto C.2. “Numero alla stipula di accordi di collaborazione” – dichiarati n. 12 ed allegati 0 che assegna punti 0 su 3 attribuibili; per l'annullamento, altresì, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roseto Capo Spulico e di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con istanza depositata il 22 settembre 2022, il Comune ricorrente, preso atto che, nelle more, il Ministero della Cultura, con nota del 22.09.2022 (prodotta dalla medesima amministrazione in giudizio) ha comunicato l'avvio del procedimento di rivalutazione della domanda presentata dal Comune di Cerisano, ha chiesto il rinvio al merito dell'esame dell'istanza cautelare, incidentalmente proposta, senza discussione orale;

Ritenuto che la richiesta, per come formulata, non può essere accolta, presupponendo l'istanza cautelare la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile nell'attesa della definizione del giudizio, che, all'evidenza, nel caso di specie è senz'altro venuto meno;

Ritenuto, nondimeno, che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data viene indicata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;*
- il numero di registro generale del procedimento;*
- il nominativo della parte ricorrente;*
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;*
- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;*
- il testo integrale della presente ordinanza;*

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

- Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 31 gennaio 2023.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO”

CON L’ULTERIORE AVVERTENZA CHE

l’avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell’Amministrazione sino alla definizione del presente giudizio

AVVISA INFINE CHE

lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito ***www.giustizia-amministrativa.it*** attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10178/2022) nella sottosezione “*Ricerche*”, sottosezione “*Ricorsi*”, rintracciabile all’interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce “*Attività istituzionale*”, sottovoce “*Tribunali Amministrativi Regionali*”;

Si chiede, inoltre, il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Al presente avviso è allegato:

1. Testo integrale del ricorso firmato digitalmente in PAdES
2. Ordinanza n. 6005/2022 emessa dal TAR Lazio – Roma Sezione II Quater

Cosenza/Roma, 29/09/2022

(Avv. Achille Morcavallo)